



CORTE DEI CONTI

DIREZIONE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

Servizio per la gestione degli
acquisti, gare e contratti

Disciplinare della procedura

L'offerta economica dovrà essere presentata tramite ribasso a corpo sulla base d'asta stabilita, con specifica indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza.

Si richiede, inoltre, la presentazione di un ulteriore documento economico che contenga la disaggregazione per prezzi unitari dell'ammontare complessivamente offerto, avuto riguardo ai servizi specificati nel successivo articolo 2.

Articolo 1.

(Durata).

1. Il contratto decorrerà dal 1° ottobre 2017 e scadrà in data 30 settembre 2020.

Articolo 2.

(Oggetto).

1. Con la stipula del contratto, la Società assumerà l'obbligazione di erogare i seguenti servizi:

- a) Manutenzione ed assistenza ordinaria del software Sebina NEXT;
- b) Hosting Sebina;
- c) Affiancamento on site od assistenza avanzata, nella misura di complessivi 45 (quarantacinque) giorni/persona nel triennio, così ripartiti:
 - n. 3 (tre) nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2017 e il 31 dicembre 2017;
 - n. 12 (dodici) nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2018 e il 30 settembre 2018;
 - n. 3 (tre) nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2018 e il 31 dicembre 2018;
 - n. 12 (dodici) nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e il 30 settembre 2019;
 - n. 3 (tre) nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2019 e il 31 dicembre 2019;



- n. 12 (dodici) nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2020 e il 30 settembre 2020.

Il corrispettivo per gli interventi di assistenza avanzata sarà erogato esclusivamente in caso di preventiva richiesta ed effettivo utilizzo del servizio da parte dell'Amministrazione.

- d) Installazione, configurazione ed assistenza per l'avvio in produzione del nuovo OPAC basato sul modello Sebina You. Tali attività dovranno essere realizzate nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2018 e il 31 dicembre 2018.

Articolo 3.

(Penali)

1. Ai sensi dell'articolo 1382, comma 1, del codice civile, la Società sarà tenuta al pagamento di una somma di €. 100,00 (cento/00) per ogni singolo giorno di ritardo maturato nell'adempimento, salvo il risarcimento del maggior danno.
2. L'importo delle penali non potrà, in ogni caso, superare il 10% (diecipercento) del valore complessivo del contratto.

Articolo 4.

(Garanzie)

1. Ai sensi dell'articolo 93 del d.lgs. n. 50/2016, l'offerta dovrà essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria", pari al 2 per cento della base d'asta, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente.
2. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La garanzia dovrà avere efficacia per almeno trenta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'offerta.
4. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.



5. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento ove la Società sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, ove la Società sia in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
6. Per fruire delle riduzioni di cui sopra, l'operatore economico ha l'obbligo di segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e di documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.
7. L'offerta deve essere altresì corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario.
8. La garanzia provvisoria e la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva dovranno essere prodotte secondo una delle seguenti modalità:
 - sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera p), del d.lgs. n. 82/2005, come inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179, sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante (e cioè un organo dotato dei poteri di rappresentanza, un institore, o anche procuratore munito del potere di impegnare il soggetto proposto), corredato da:



- autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa ai sensi degli articoli 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;
 - oppure, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del sopra citato decreto;
- in alternativa, sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'articolo 22, comma 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005. La conformità del documento all'originale dovrà essere attestata:
- nell'ipotesi di cui all'articolo 22, comma 1, d.lgs. n. 82/2005, dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale;
 - oppure, nell'ipotesi di cui all'articolo 22, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005, da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, allegata al documento informatico.

9. Nell'ipotesi in cui la Società intenda usufruire del beneficio della riduzione dell'importo della cauzione, dovrà produrre copia informatica della certificazione di qualità in formato cartaceo con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare la società nella presente procedura; oppure, una dichiarazione, sottoscritta digitalmente, rilasciata dall'Ente certificatore attestante il possesso della certificazione di qualità di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del certificato, l'organismo che lo ha rilasciato, la data del rilascio, la data di scadenza, la vigenza. In ultima ipotesi, il concorrente potrà produrre idonea dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000, sottoscritta digitalmente, attestante il possesso della relativa certificazione.

10. La Società è tenuta alla costituzione di una garanzia per la sottoscrizione del contratto, secondo quanto disposto dall'articolo 103 del d.lgs. n. 50/2016.

11. La garanzia di cui al comma 10 sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo le modalità stabilite dall'articolo 103, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza



necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte della Società, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Articolo 5.

(Pagamenti)

1. Il pagamento del servizio di manutenzione ed assistenza ordinaria del software Sebina NEXT avverrà a canone semestrale posticipato.
2. Il pagamento del Servizio di hosting Sebina avverrà a canone annuale posticipato.
3. Il Servizio di affiancamento on site od assistenza avanzata, incluse eventuali spese di trasferta, sarà dimensionato in giorni/persona. La Società avrà, inoltre, l'obbligo di allegare alle fatture gli statini, controfirmati dal Direttore della Biblioteca, comprovanti l'attività svolta.
4. Per l'installazione, la configurazione e l'assistenza ai fini dell'avvio in produzione del nuovo OPAC basato sul modello Sebina You dovrà essere previsto un importo *una tantum*, che verrà corrisposto soltanto a seguito di rilascio del certificato di regolare esecuzione.
5. Stante l'obbligo di emissione delle fatture -esclusivamente- in formato elettronico, di cui alla L. n. 244/2007 ed al d.L. n. 66/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 89/2014, il Codice Univoco Ufficio, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto MEF n. 55 del 3 aprile 2013, è il seguente: DDMEFA.
6. Le fatture dovranno, altresì, indicare:
 - numero e data di protocollo del contratto;
 - numero CIG del contratto: 7207793AF0;
 - una chiara descrizione del servizio oggetto di liquidazione.

